



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
Sede in Cuneo – Corso Nizza, 9
tel. 0171697550 - fax 0171603693 - reperibilità 3484539005
PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it
Capitale sociale € 5.000.000 interamente versato
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituita, una società per azioni a capitale pubblico denominata:

“Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

”siglabile “ALAC S.p.A.”

il tutto senza vincoli di interpunzione o individuazione grafica.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto lo sviluppo, manutenzione e gestione dell’acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, allo scopo di addurre, condurre e distribuire a tutti gli utenti allacciati ed a quelli che potranno esserlo in futuro l’acqua potabile. All’uopo, senzalimitazioni territoriali, provvede alla:
 - a) realizzazione di reti distributive.
 - b) ottimizzazione dell’utilizzo delle strutture e opere già esistenti mediante:
 - I. attività di monitoraggio ambientale;
 - II. impianto ed esercizio delle reti telematiche;
 - III. produzione di energia rinnovabile;
 - IV. promozione ed incentivi volti alla corretta utilizzazione delle risorse idriche.
 - c) captazione, ove possibile, di nuove sorgenti.
2. La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.
3. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari

e finanziarie che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa la facoltà di concedere garanzie anche a favore di terzi, al fine di raggiungere gli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di intermediazione disciplinate dal d.lgs. 23.7.1996 n. 415 e dal d.lgs. 24.2.1998 n. 58 e s.m.i. nonché di tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

- 3.bis. La società dedica oltre l'ottanta per cento della propria attività nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da parte dei propri soci.
4. La società può inoltre assumere e cedere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze in altre società, imprese, consorzi, associazioni ed enti, sia in Italia che all'estero nonché costituire società, aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime, purché entro i limiti fissati dall'art. 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successiva integrazione e con le modalità indicate agli articoli 8 e 10 del presente Statuto.
5. La società non può comunque assumere partecipazioni in altre società che non siano per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Art. 3 - Sede

1. La società ha sede a Cuneo, all'indirizzo che sarà indicato nel Registro delle Imprese per gli effetti dell'art. 111 ter Disp. att. C.C.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali e succursali con propria deliberazione, quando queste non costituiscano sede secondaria.

Art. 4 - Durata

1. Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) corrispondenti al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, diviso in 5.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno) Euro.

Art. 6 – Azioni ed azionisti

1. Le azioni sono indivisibili e nominative. La società, in osservanza delle vigenti norme di

legge, può *emettere* categorie di azioni fornite di diritti diversi, ai sensi degli articoli 2348 e 2351 C.C.

- 1 bis. Possono essere soci esclusivamente enti locali e, eccezionalmente, società pubbliche operanti nell'ambito del ciclo idrico integrato, totalmente partecipate, in forma diretta o indiretta, da enti locali, allorché la loro partecipazione apporti alla Società un diretto e preannunciato beneficio di natura giuridica o operativa.
- 1 ter. Le società pubbliche di cui al comma precedente, nel loro complesso, non possono detenere una partecipazione al capitale sociale eccedente la quota dell'uno per cento del totale delle azioni ordinarie, la cui acquisizione potrà avvenire per effetto di cessione da parte di altri soci o per nuova sottoscrizione a seguito di aumento di capitale.
- 1 quater. L'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 bis viene preventivamente effettuato dal Consiglio di Amministrazione su istanza della società interessata a rendersi cessionaria o sottoscrittore delle azioni; il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare motivatamente entro trenta giorni dalla richiesta, in caso di mancata deliberazione, la richiesta si intende respinta.
- 1 quinquies. In tutti i casi in cui la complessiva partecipazione di cui al comma 1 ter dovesse risultare eccedente il limite ivi indicato, la parte eccedente non avrà titolo all'esercizio dei diritti sociali e dovrà essere alienata entro sei mesi, con l'applicazione, in quanto compatibile, del procedimento di cui all'art. 2359 ter C.C.; le stesse previsioni si applicano in ogni altro caso di inosservanza delle sovrastanti disposizioni o di perdita dei requisiti di cui al comma 1 bis.
2. Salvo quanto al comma 1 che precede, ogni azione dà diritto ad un voto.
3. L'alienazione delle azioni può avvenire a favore di altri enti locali, con il rispetto della clausola di prelazione di cui all'art. 7 del presente Statuto, oppure a favore di società pubbliche di cui al precedente comma 1 bis, nei limiti di cui al precedente comma 1 ter.
4. La procedura di alienazione deve sottostare ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
5. La Società non emette titoli azionari; pertanto le condizioni di titolarità delle azioni e di legittimazione dei soci risultano dall'iscrizione a libro soci.

Art. 7 - Clausola di prelazione

1. L'Azionista non può alienare le proprie azioni, senza prima averle offerte in prelazione agli altri azionisti della stessa categoria (art.2348 C.C.), in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.
2. Pertanto l'Azionista che voglia vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne

comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione della società, indicando il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo, le modalità di pagamento e le complete generalità di chi intende acquistare.

3. Il trasferimento delle azioni è peraltro subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà negarla con parere motivato entro 30 giorni.
4. Il Consiglio di Amministrazione entro i successivi 30 giorni dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli altri azionisti; ciascun azionista, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notizia, avrà diritto di esercitare la prelazione alle condizioni offerte.
5. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al primo comma, le azioni inoperte dovranno essere offerte per accrescimento, proporzionalmente ai rispettivi possessi azionari, agli altri azionisti. In ogni caso la prelazione avrà valore solo se esercitata, da uno o più azionisti, per la totalità delle azioni offerte in prelazione.
6. Il trasferimento delle azioni dovrà aver luogo entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine di cui sopra. In presenza di più richieste di prelazione il diritto è concesso in proporzione alla partecipazione dell'azionista che intende acquistarle.

Art. 8 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - g) l'eliminazione di una o più cause di recesso;
 - h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti Codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497/quarter Codice Civile.
3. I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione e soppressione di clausole compromissorie.
4. Non sono previste altre cause di recesso diverse da quelle di cui sopra ovvero

inderogabilmente concesse dalla legge.

5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata.
6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
8. La sua conoscenza si ritiene presunta quando concerne atti e/o fatti risultanti presso il Registro delle Imprese.
9. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.
10. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
12. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
13. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni del socio recedente.
14. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.
15. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
16. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente in conformità ai criteri stabiliti nel presente articolo.
17. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
18. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
19. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla

determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

20. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.
21. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.
22. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357 comma terzo Codice Civile.
23. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
24. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 comma secondo, terzo e quarto Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta, la società si scioglie.

Art. 9 - Aumenti del capitale sociale

1. Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, anche tramite emissione di azioni fornite di diritti diversi, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta, fermo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto in ordine ai requisiti soggettivi degli azionisti.

Art. 10 - Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 11 - Modello di amministrazione

1. L'amministrazione e il controllo della società sono regolati dalle disposizioni contenute nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successiva integrazione, e, per quanto ivi non disposto, nel primo comma dell'art. 2380 del Codice civile.

Art. 12 – Assemblea – definizione, convocazione

1. L'Assemblea è l'organo di partecipazione di tutti i soci.
2. I diritti del socio sono esercitati dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla società e dal Presidente della Provincia di Cuneo, che possono essere rappresentati in Assemblea da un

proprio delegato.

3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.
4. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito della Provincia di Cuneo.
5. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei seguenti quotidiani: "LA STAMPA" o "IL SOLE 24 ORE" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o, alternativamente, mediante avviso scritto trasmesso ai singoli soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno otto giorni antecedenti il giorno della riunione, tenendo nel conto il giorno della consegna.
7. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista la data della riunione in seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza in prima convocazione non venisse – per qualsiasi motivo - tenuta; potranno essere, altresì previste ulteriori date per convocazioni successive alla seconda, fermo restando che ciascuna data di convocazione deve tenersi in un giorno diverso.
8. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.
9. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 Codice Civile è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea, indicando gli argomenti da trattare.

Art.13 – Assemblea – quorum costitutivo e quorum deliberativo, funzionamento

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita quando vi partecipi almeno un terzo degli azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salvo che nel caso di cui al comma 4° dell'art.2369 codice civile, per il quale

essa è costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in rapporto al capitale rappresentato.
4. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un terzo del capitale sociale.
5. L'Assemblea straordinaria in prima, seconda ed in ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con almeno la metà degli azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
6. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
7. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.
8. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
9. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci che risultano iscritti a libro soci.
11. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
12. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.
13. Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 Codice Civile, i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
14. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
15. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea; in alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

16. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.
17. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo amministrativo della società, a società controllate, né a loro dipendenti, né ai membri degli organi di controllo o amministrativi.
18. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata tra gli intervenuti dal socio di maggioranza relativa, o, in mancanza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti ai sensi di legge.
19. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
20. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
21. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre procedure, che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
22. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.
23. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
24. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
25. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere o

- trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
26. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
27. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.
28. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.
29. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle dell'Assemblea straordinaria.
30. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal Collegio Sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.
31. Ciascuna Amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, in deroga all'art. 2409 del codice civile, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale.

Art. 14 - Assemblea ordinaria – competenze

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto ed approva, eventualmente, un regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari.
2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) l'elezione e la revoca del Presidente e dei Consiglieri d'Amministrazione;
 - c) la nomina del Collegio sindacale e del relativo Presidente e dell'Organo di revisione legale dei conti;
 - d) autorizzazione, eventuale, ad assumere deleghe di gestione da parte del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
 - e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei titolari e componenti degli organi di controllo, secondo criteri oggettivi e trasparenti e, comunque, entro i limiti

- massimi fissati dalla legge, da decreti ministeriali, e da disposizioni legislative e regolamentari più restrittive rispetto ai criteri generali, con il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e dicorrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) la deliberazione sulle autorizzazioni richieste dalla legge o dal presente statuto per il compimento di determinati atti degli amministratori;
 - h) acquisto di partecipazioni in società o altri enti;
 - i) rilascio di garanzie di qualsiasi genere a favore di terzi, eccetto che per le esigenze connesse con lo svolgimento di singole attività operative della società;
 - j) concessione di finanziamenti a società controllate, collegate o a parti correlate.

Le sole deliberazioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere “h”, “i)” e “j)” sono validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà degli azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

- 3. È esclusa la facoltà di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
- 4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 15 – Assemblea straordinaria – competenze

- 1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a) le modifiche dello statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) l'emissione degli strumenti finanziari;
 - d) la costituzione di patrimoni destinati;
 - e) revoca dello stato di liquidazione;
 - f) alienazione o costituzione di vincoli su partecipazioni sociali;
 - g) conclusione, modificazione o scioglimento di patti parasociali;
 - h) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 16 – Assemblea – delibere preventive

- 1. Allorché, per alcuni argomenti, la legge subordini la deliberazione dell'Assemblea ad una preventiva deliberazione degli organi consiliari dei singoli enti locali soci, la convocazione

dell'Assemblea della società deve intervenire con un preavviso di almeno trenta giorni.

2. Su tali argomenti, i soci votano conformemente ai deliberati degli organi consiliari dei rispettivi enti.
3. La quota del socio presente alla riunione dell'Assemblea, ma privo del deliberato dell'organo consiliare dell'ente rappresentato, non viene conteggiata ai fini della determinazione del quorum deliberativo.

Art. 17 – Consiglio d' Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di amministrazione operativo della società e, come tale, deputato a cogliere e soddisfare le istanze che pervengono da un ampio e variegato territorio sul quale la società estende il proprio servizio.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea.
3. Il Presidente è eletto dall'assemblea degli azionisti. La sua elezione è preceduta da una condivisione con i soci, promossa dal socio titolare del maggior numero di quote.
4. Due Consiglieri sono designati congiuntamente da tutti i soci titolari di quote non superiori al cinquanta per cento.
5. Qualora i soci tenuti ad una designazione congiunta, non presentino, nella riunione assembleare dedicata all'elezione dei Consiglieri, designazioni concordi, i Consiglieri di loro spettanza verranno designati in una successiva riunione, da tenersi entro quindici giorni; perdurando il disaccordo, l'Assemblea procede all' elezione degli amministratori senza alcuna limitazione, eccezion fatta per la garanzia di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.
6. Qualora l'Assemblea non provveda all'elezione del Presidente, vi adempie il Consiglio d'Amministrazione.
7. La composizione del Consiglio d'Amministrazione deve rispettare il principio di equilibrio di genere, eleggendo almeno un terzo dei componenti tra gli appartenenti al genere meno rappresentato, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
8. Tale criterio verrà adottato a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio d'Amministrazione, rispetto a quello in carica al momento dell'adozione della presente clausola statutaria, e così per tre mandati consecutivi.
9. Gli amministratori possono non essere soci, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
10. Qualora, per dimissioni od altre cause, venga meno la maggioranza degli amministratori

dinomina assembleare, l'intero consiglio viene meno e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, ai fini della nomina del nuovo organo amministrativo.

11. Gli amministratori sono rieleggibili.
12. Il Consiglio può eleggere, altresì, tra i suoi membri un vice Presidente con mere funzioni di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza attribuzione di alcun compenso aggiuntivo rispetto all'indennità di amministratore.
13. Il Consiglio può nominare un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. Quando nominato in via permanente ed estraneo al Consiglio, al Segretario possono essere affidate funzioni di garanzia e di consulenza giuridica.
14. I componenti del Consiglio d'amministrazione e degli Organi di controllo, salvi ulteriori eventuali requisiti statutari, devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
15. Non possono ricoprire la carica di amministratori coloro che:
 - a. incorrano in cause di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
 - b. incorrano in cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di inconferibilità di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge -6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c. incorrano in situazioni ostative alla nomina previste nell'art. 1, comma 734, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), dell'art. 64, comma 4, e dell'art. 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d. abbiano un rapporto di lavoro con la società regolata dal presente statuto, salvo che vengano collocati in aspettativa non retribuita o rinuncino ai compensi dovuti agli amministratori.
 - e. siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società;
 - f. siano amministratori o dipendenti di enti locali soci;
 - g. incorrano in ulteriori cause di esclusione previste da norme di legge vigenti e future.
16. Per ogni incarico l'interessato, a pena di inefficacia, deve produrre una dichiarazione:
 - a. al momento del conferimento dell'incarico per l'insussistenza delle cause di inconferibilità;
 - b. annualmente per tutta la durata dell'incarico per l'insussistenza di cause di

incompatibilità.

17. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.
18. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa, se nominato, al Vice Presidente o, in mancanza, all'amministratore più anziano d'età.
19. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a cessare uno o più Amministratori, si potrà provvedere alla loro sostituzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto dei criteri di composizione del consiglio di amministrazione previsti dalla legge e dal presente articolo. La tutela del principio dell'equilibrata proporzione tra i generi anche in caso di cessazione anticipata dalla carica di amministratore deve essere garantita anche per la sostituzione, mantenendo la proporzione per la rimanente durata del mandato.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o nel Territorio di un altro Stato membro della Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
3. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.
4. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in mancanza, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
10. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari in quanto compatibili.
12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per tele-video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.
13. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. La gestione dell'impresa, nell'interesse pubblico dei soci, spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salva preventiva autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.
2. Restano ferme le competenze riservate dallo statuto al Presidente ed al Direttore Generale, se nominato.
3. In via puramente esemplificativa e non esaustiva, rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:
 - a) i budgets di esercizio, le tariffe ed i prezzi, la definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali, compresi quelli di investimento, con l'indicazione delle relative priorità, la politica sindacale e le relative priorità e linee di condotta;
 - b) i contratti, le convenzioni e gli accordi con gli enti locali e le loro associazioni, per l'erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale;
 - c) l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;
 - d) l'assunzione di finanziamenti;
 - e) la concessione di garanzie reali o personali in favore di terzi, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 2°, lett. i);

- f) la nomina del Direttore Generale, se ritenuto necessario, la definizione e l'eventuale risoluzione del suo rapporto di lavoro;
 - g) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto, relativamente alle partecipazioni detenute dalla Società in altre Società;
 - h) i criteri e le linee fondamentali dell'organizzazione interna ed il recepimento degli accordi sindacali aziendali;
 - i) criteri e modalità per il reclutamento del personale;
 - j) su proposta del Direttore Generale, le politiche del personale ivi compresi le assunzioni e i licenziamenti;
 - k) l'adozione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
 - l) la valutazione circa l'opportunità dell'adozione di quegli strumenti operativi suggeriti dall'art. 6, comma 3, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successiva integrazione, in forma di:
 - I. regolamenti interni
 - II. ufficio di controllo interno
 - III. codici di condotta propri o adesione a codici collettivi
 - IV. programmi di responsabilità sociale d'impresa;
4. Nell'ambito della relazione sul governo della società, predisposto annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicato contestualmente al bilancio d'esercizio, l'Assemblea viene informata circa i programmi di cui alla lettera k) del precedente comma, e vengono indicati gli strumenti adottati tra quelli previsti alla lettera l) del precedente comma o si dà conto delle ragioni della loro mancata adozione.

Art. 20 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Direttore Generale;
 - c) vigila sulla corretta gestione della Società e sul regolare andamento dell'attività sociale;
 - d) ha la legale rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e la rappresentanza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, promossi dalla Società o contro la stessa; nell'esercizio di tale potere, può rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti, nonché procure speciali a dipendenti della Società ed a terzi;

- e) esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dal presente Statuto o anche per delega del Consiglio di Amministrazione, qualora preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 21 - Nomina e poteri del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali, maturate internamente alla società, ovvero all'esterno.
2. Nell'atto di nomina il Consiglio d'Amministrazione determina la durata dell'incarico, che comunque decade con il cessare del mandato del Consiglio stesso, fatto salvo il recesso per giusta causa da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
3. Il Direttore Generale esercita la funzione fino alla designazione da parte del Consiglio di Amministrazione rinnovato e comunque non oltre 90 giorni.
4. Al Direttore generale vengono attribuite le seguenti competenze:
 - a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dispone di poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro con le conseguenti responsabilità tali da qualificarlo "datore di lavoro", nonché di ogni altra incombenza di sua competenza, nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi;
 - c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) salvo quanto previsto dall'art. del presente Statuto, cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci ed esercita, a richiesta, le funzioni di segretario verbalizzante;
 - f) dirige il personale, secondo i criteri e le linee di organizzazione definiti dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
 - g) assume tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di preposizione agli uffici, anche di livello dirigenziale, in ottemperanza ai deliberati del Consiglio d'Amministrazione ed alle disposizioni della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
 - h) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti proponendo al Consiglio di Amministrazione la nomina di avvocati e

- procuratori;
- i) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - j) firma la corrispondenza e gli atti non riservati al Presidente.
 - k) propone al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio previsionale di gestione e degli investimenti per il successivo esercizio e il piano pluriennale;
 - l) predispone la proposta di bilancio d'esercizio.
- 5. Il Direttore Generale può delegare compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dipendenti della Società.
 - 6. Il Direttore Generale risponde dell'esercizio delle proprie funzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 7. In caso di vacanza del posto di Direttore generale, o di sua assenza o impedimento, le relative funzioni vengono trasferite temporaneamente in capo ad un dipendente di comprovate attitudini ed esperienze professionali o, in alternativa, a Direttore generale (o qualifica equiparata) di Ente pubblico o di Società totalmente partecipata da Enti pubblici, previo convenzionamento.

Art. 22 – Personale dipendente

- 1. I rapporti di lavoro del personale dipendente sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.
- 2. Il reclutamento del personale deve essere attuato secondo i criteri e le modalità fissate dal Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, oltre che dei principi contenuti nell'art. 35, comma 3°, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165.
- 3. La società tende, nei limiti del possibile, al perseguimento degli obiettivi, prefissati in provvedimenti della Provincia e dei Comuni soci, volti al contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
- 4. Dirigenti e dipendenti della società non possono percepire un trattamento economico annuo, onnicomprensivo ed al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, eccedente i limiti massimi fissati dalla legge, da decreti ministeriali, e, se del caso, da disposizioni legislative e regolamentari più restrittive rispetto ai limiti suddetti.

5. I dirigenti della società non possono essere beneficiari di indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e non possono essere vincolati da patti o accordi di non concorrenza.

Art. 23 – Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, alla pubblica amministrazione ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, la cui firma costituisce prova, di fronte ai terzi, del legittimo impedimento.
2. Spetta altresì all'Amministratore delegato, quando nominato, in ragione della delega allo stesso conferita.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Art. 23 bis - Controllo analogo

1. La società, essendo affidataria diretta del servizio idrico integrato, secondo il modello c.d. "in house providing", è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dell'art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, all'esercizio, da parte degli Enti Locali che partecipano al capitale sociale direttamente o indirettamente tramite proprie società pubbliche, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.
2. Il controllo analogo, in forma "congiunta" nel caso di ALAC spa, si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"). I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.
3. I soci, tramite le riunioni assembleari e le diverse forme di comunicazione ai soci, esercitano
 - a) il controllo "ex ante" mediante:
 - I. esame dei documenti di programmazione periodici emanati nel rispetto del Piano d'Ambito e delle prescrizioni delle autorità competenti;
 - II. esame della situazione semestrale, della situazione previsionale, del bilancio d'esercizio, del piano degli investimenti;
 - III. esame dei seguenti atti di programmazione con facoltà di inviare all'Organo Amministrativo richieste di chiarimenti:
 - i. piano occupazionale, delle operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che

- abbiano un valore, singolarmente o in aggregato nell'esercizio, superiore a euro 1.000.000 (un milione);
- ii. tutte le altre operazioni commerciali, ivi incluse operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie, come l'assunzione di finanziamenti, mutui e la concessione di garanzie reali e/o personali per un impegno finanziario, singolarmente o in aggregato nell'esercizio, superiore a euro 1.000.000,00 (un milione).
- b) il controllo "contestuale" mediante:
- I. la trasmissione dell'ordine del giorno dell'Organo Amministrativo;
 - II. la richiesta di relazione periodica sull'andamento economico, amministrativo e gestionale della società;
 - III. la richiesta di relazione relativa alla soddisfazione del servizio da parte dell'utente;
 - IV. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- c) il controllo "ex post" mediante l'approvazione della proposta di bilancio di esercizio predisposto dall'Organo Amministrativo, unitamente alla relazione sulla gestione e agli altri atti collegati;
4. Gli enti locali, come soci diretti o indiretti, hanno sempre diritto di ottenere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre all'Organo Amministrativo proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.
5. È inoltre consentito a ciascun ente locale, come socio diretto o indiretto, il diritto di richiedere – sia in sede di assemblea della società, che esternamente ad essa, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società.
6. I diritti e le facoltà di cui ai punti precedenti sono esercitati mediante richiesta formulata per scritto ovvero, se il socio lo ritiene necessario, per iscritto tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a firma del legale rappresentante. La richiesta viene esaminata e soddisfatta immediatamente e, qualora ciò non sia possibile, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione di documenti, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Art. 24 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile e, quindi, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.
3. La composizione del Collegio sindacale deve rispettare il principio di equilibrio di genere, prescegliendo un terzo dei componenti tra gli appartenenti al genere meno rappresentato, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
4. Tale criterio verrà adottato a decorrere dal primo rinnovo del Collegio sindacale, rispetto a quello in carica al momento dell'adozione della presente previsione statutaria, e così per tre mandati consecutivi.
5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 Codice Civile.
6. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
7. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.
9. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 18, ultimo comma, del presente statuto.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La revisione legale non può essere esercitata dal Collegio Sindacale.

Art. 26 - Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, all'elaborazione ed alla stesura del bilancio sociale.

Art. 27 - Utili di esercizio

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:
 - a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 28 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia abbia ad insorgere tra gli azionisti e la società anche in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, sedente in Cuneo, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo, su istanza anche di una sola delle parti interessate.
2. Gli arbitri decideranno con arbitrato rituale secondo le norme del Codice di Procedura Civile e fatte comunque salve le norme inderogabili di cui al D.Lgs. 5/2003.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, tenuto conto della inscindibilità degli impianti, questi sono attribuiti agli azionisti pro quota, che li utilizzeranno e gestiranno secondo le regole dei beni indivisibili.
2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 30 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge, e particolarmente quelle di cui al T.U. approvato con D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), norme che prevarranno su quelle statutarie eventualmente incompatibili.

INDICE

Art.1	Denominazione
Art.2	Oggetto sociale
Art. 3	Sede
Art. 4	Durata
Art. 5	Capitale Sociale
Art. 6	Azioni
Art. 7	Clausola di prelazione
Art. 8	Recesso
Art. 9	Aumenti di capitale sociale
Art. 10	Obbligazioni
Art. 11	Modello di amministrazione
Art. 12	Assemblea – definizione, convocazione
Art. 13	Assemblea – quorum costitutivo, quorum deliberativo, funzionamento
Art. 14	Assemblea ordinaria – competenze
Art. 15	Assemblea straordinaria – competenze
Art. 16	Assemblea – delibere preventive
Art. 17	Consiglio di Amministrazione
Art. 18	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art. 19	Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art. 20	Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Art. 21	Nomina e poteri del Direttore Generale
Art. 22	Personale dipendente
Art. 23	Rappresentanza della Società
Art. 23bis	Controllo analogo
Art. 24	Collegio Sindacale
Art. 25	Revisione legale dei conti
Art. 26	Bilancio Sociale
Art. 27	Utili di esercizio
Art. 28	Collegio Arbitrale
Art. 29	Scioglimento e liquidazione
Art. 30	Rinvio